



Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Città di Sansepolcro”

Largo Monsignor Luigi Di Liegro, 3 - 52037 Sansepolcro (AR), Tel. 0575/742250

e-mail: ARIS00200R@ISTRUZIONE.IT ARIS00200r@pec.istruzione.it

C. M.: ARIS00200R C. F.: 82001690518

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “Città di Sansepolcro”

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato nel Collegio Docenti del 13/12/2024

Approvato nel Consiglio di Istituto del 20/12/2024

INDICE

Art. 1. Finalità e contenuti	2
Art. 2. Principi generali.....	2
Art. 3. Diritti e doveri	3
AREA 1: RISPETTO DELLA PERSONA E DELL'AMBIENTE	3
AREA 2: PARTECIPAZIONE	6
Art. 4. Tipologie di provvedimenti disciplinari	6
Art. 5. Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari	8
Art. 6. Impugnazioni.....	10
ALLEGATO A – INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI.....	12
Sezione 1: RISPETTO DELLA PERSONA E DELL'AMBIENTE	12
Sezione 2: QUALITÀ DEL SERVIZIO	19
Sezione 3: ATTIVITÀ CHE SI SVOLGONO AL DI FUORI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	23
ALLEGATO B – RIFERIMENTI NORMATIVI	24

Art. 1. Finalità e contenuti

(1) Il presente Regolamento di disciplina (d'ora in poi: Regolamento) concorre alla costruzione di una comunità scolastica fondata sui principi del rispetto e della legalità, definendo norme di comportamento che garantiscano l'osservanza dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e prevedendo eventuali sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste.

(2) Il Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto degli Studenti e delle Studentesse" (dpr 24.6.1998, n. 249 mod. dal dpr 21.11.2007, n. 235)

(3) Il Regolamento definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento e il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Il documento contiene la definizione:

- dei principi generali a cui l'istituzione scolastica deve attenersi nella gestione delle situazioni rilevanti da un punto di vista disciplinare;
- dei diritti e dei doveri di cui studentesse e studenti sono titolari all'interno della comunità scolastica, con riferimento alle tre aree (rispetto della persona e dell'ambiente, qualità del servizio, partecipazione) individuate dallo "Statuto degli Studenti e delle Studentesse";
- delle tipologie di provvedimenti disciplinari;
- del procedimento per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari;
- delle modalità di impugnazione di un provvedimento disciplinare, con riferimento alla finalità e alle funzioni dell'Organo di garanzia interno alla scuola.

Il testo è completato, in alcune parti, con delle esemplificazioni (di carattere non esaustivo) che hanno la funzione di rendere maggiormente esplicito quello che viene proposto dalle disposizioni di carattere generale.

È parte integrante del Regolamento l'Allegato A, contenente i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative misure di carattere educativo e gli organi competenti a irrogare le sanzioni. L'Allegato B contiene invece i riferimenti normativi alla base del Regolamento.

(4) Il Regolamento è sottoposto a delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto; ha pertanto carattere vincolante, impegnando ogni componente della scuola a osservare e a far osservare le disposizioni in esso contenute.

(5) Il Regolamento orienta la stesura del Patto educativo di corresponsabilità, documento che declina i rapporti e i reciproci impegni di scuola, studentesse/studenti e famiglie nella prospettiva di una alleanza virtuosa finalizzata alla costruzione di un ambiente di apprendimento improntato al rispetto dei diritti e dei doveri di ciascuno.

Art. 2. Principi generali

(1) Il presente Regolamento si basa su un concetto di scuola intesa non solo come luogo di apprendimento ma anche come luogo di formazione e comunità di dialogo, in cui la crescita culturale delle studentesse e degli studenti si accompagna allo sviluppo di competenze sociali e di cittadinanza. In quest'ottica, il Regolamento acquisisce una funzione formativa, ponendosi come strumento di riferimento all'interno di un ambiente scolastico orientato al confronto costruttivo e alla responsabilizzazione delle studentesse e degli studenti. La definizione puntuale delle sanzioni (allegato A) assolve a una necessità di trasparenza (permette a studentesse e studenti di prevedere le conseguenze delle loro azioni) e di equità di trattamento (costituisce una cornice comune di riferimento); non va intesa tuttavia in senso eccessivamente rigido (ogni situazione andrà valutata attentamente in base alle circostanze specifiche che la hanno determinata) e, soprattutto, non potrà

mai essere considerata sostitutiva di strumenti quali il dialogo e il percorso educativo, che dovranno accompagnare in ogni caso la sanzione prevista.

(2) In una prospettiva quale quella delineata sopra, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. I provvedimenti disciplinari devono quindi portare studentesse e studenti a riflettere sul proprio comportamento e farle/li maturare sul piano personale e delle relazioni con i compagni, con gli insegnanti e con tutte le componenti della comunità scolastica.

(3) La responsabilità disciplinare è personale.

(4) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.

(5) Un comportamento scorretto può influire sulla valutazione del comportamento, ma non sulla valutazione del profitto nelle singole discipline o aree disciplinari.

(6) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libertà di espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

(7) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale della studentessa/dello studente e non devono in alcun modo offendere la sua dignità e personalità. Se possibile, allo studente/alla studentessa va offerta l'opportunità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

(8) Il Regolamento si applica a comportamenti agiti all'interno dell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze. L'istituzione scolastica si riserva di applicarlo anche in casi in cui l'infrazione venga commessa al di fuori dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze, a condizione che essa coinvolga soggetti della scuola e che i comportamenti messi in atto possano avere ripercussioni sui rapporti fra membri della comunità scolastica. A quest'ultima fattispecie appartengono a titolo esemplificativo atti ascrivibili alla dimensione del cyberbullismo, che per sua natura esula dagli spazi fisici e dai tempi della scuola.

(9) Il Regolamento si applica a tutte le attività organizzate dalla scuola che si svolgono in orario extracurricolare (per esempio: attività pomeridiane di recupero o di promozione delle eccellenze) e all'esterno dell'edificio scolastico (per esempio: uscite didattiche, viaggi di istruzione, stage nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento).

(10) Il Regolamento si applica inoltre a eventuali situazioni in cui le attività didattiche siano erogate a distanza, con l'utilizzo di strumenti digitali.

(11) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione d'esame e sono applicabili anche alle candidate/ai candidati esterne/i.

(12) Ogni membro della comunità scolastica è informato sui contenuti del Regolamento; le disposizioni in esso contenute devono essere opportunamente spiegate e motivate a studentesse e studenti. Il Regolamento, comprese le eventuali modifiche e integrazioni, deve essere pubblicato sul sito dell'Istituto.

Art. 3. Diritti e doveri

AREA 1: RISPETTO DELLA PERSONA E DELL'AMBIENTE

(1) Le studentesse e gli studenti hanno diritto al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa. Coerentemente con tale principio, hanno diritto:

- alla libera ma responsabile espressione del proprio pensiero;
- alla tutela della riservatezza dei dati e delle situazioni di carattere personale, da trattare esclusivamente per le esigenze strettamente necessarie all'intervento formativo della scuola.

(2) Le studentesse e gli studenti hanno diritto a una educazione fondata sul rispetto dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali. Allo stesso tempo, sono tenute/i ad avere nei confronti di tutto il personale scolastico e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stesse/i, coerentemente con le funzioni e i ruoli di ognuno.

A titolo esemplificativo:

- a) Le studentesse e gli studenti sono tenute/i a utilizzare un linguaggio e un abbigliamento consoni al contesto scolastico.*
- b) È vietato e sanzionabile qualsiasi atto di violenza o prevaricazione, sia fisica sia verbale, nei confronti di altre persone.*
- c) Le studentesse e gli studenti devono rispettare il lavoro e seguire le indicazioni delle/dei docenti e del personale non docente.*

(3) Le studentesse e gli studenti hanno diritto a un ambiente salubre, sicuro, accogliente, con riferimento agli spazi ed alle persone, che favorisca l'apprendimento, l'incontro, la comunicazione e, in generale, la qualità di vita nella scuola. A loro volta, hanno il dovere di rispettare l'ambiente scolastico e il patrimonio della scuola intesi come bene proprio e bene comune e condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica.

A titolo esemplificativo:

- a) Le studentesse e gli studenti utilizzano le strutture, i mezzi audiovisivi, i libri della biblioteca e le attrezzature di cui è fornita la scuola previa autorizzazione, sotto il controllo del personale docente e nel rispetto degli specifici regolamenti d'uso.*
- b) Le studentesse e gli studenti sono tenute/i a utilizzare correttamente gli spazi, le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio comune.*
- c) Le studentesse e gli studenti sono responsabili dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola mette a loro disposizione.*
- d) Le studentesse e gli studenti devono utilizzare i servizi in modo corretto, rispettando le norme di igiene e pulizia e utilizzare i contenitori per la raccolta dei rifiuti posti nelle aule e negli spazi comuni interni ed esterni.*
- e) Le studentesse e gli studenti sono tenute/i a mantenere puliti banchi, pareti, aule e spazi comuni.*

(4) Le studentesse e gli studenti sono tenute/i a osservare le disposizioni organizzative a tutela della propria e altrui sicurezza.

A titolo esemplificativo:

- a) Le studentesse e gli studenti devono rispettare i regolamenti interni dell'Istituto relativi all'uso dei laboratori, della palestra, della biblioteca, degli spazi esterni.*
- b) Le studentesse e gli studenti, durante gli intervalli all'interno e all'esterno dell'edificio, devono evitare tutti i comportamenti che possono costituire fattore di rischio; in ogni caso devono seguire le indicazioni delle/degli insegnanti e del personale ausiliario.*
- c) Le studentesse e gli studenti devono attenersi scrupolosamente al piano di evacuazione dell'istituto.*
- d) È vietata e sanzionabile ogni forma di procurato allarme.*
- e) È vietato abbandonare l'aula o attardarsi per i corridoi o in altri ambienti senza permesso.*
- f) È vietato abbandonare l'edificio scolastico prima della fine delle lezioni senza autorizzazione.*

(5) Le studentesse e gli studenti devono osservare il divieto assoluto di fumo all'interno dell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze esterne. (vedi Regolamento sul Divieto di Fumo)

(6) Le studentesse e gli studenti sono tenute/i al rispetto delle disposizioni relative ai telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici. L'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici personali

durante le lezioni non è consentito, a meno che non sia espressamente autorizzato dalla/dal docente per finalità didattiche, inclusive e formative.

AREA 2: PARTECIPAZIONE

(7) Le studentesse e gli studenti hanno il diritto e il dovere di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

(8) Le studentesse e gli studenti hanno il diritto di portare all'attenzione degli organi rappresentativi questioni di proprio interesse, di esprimere opinioni e di avanzare proposte sul piano dell'offerta formativa, sui regolamenti d'istituto e sull'organizzazione del servizio scolastico, a titolo personale o in rappresentanza di altre studentesse/altri studenti, purché in modalità corrette e rispettose.

(9) Le studentesse e gli studenti hanno il diritto e il dovere di partecipare alla vita democratica della scuola, assumendo le responsabilità personali e quelle derivanti dalle funzioni di rappresentanza previste nei vari organismi scolastici, rispettando le norme e i regolamenti della scuola, nonché le decisioni assunte dagli organi competenti, e impegnandosi perché sia tutelata la libertà di pensiero e di espressione e bandita ogni forma di pregiudizio e di violenza.

(10) Le studentesse e gli studenti hanno diritto all'associazione con altre studentesse/altri studenti dell'istituto e all'utilizzo di locali della scuola per trattare tematiche di interesse scolastico, nei limiti e nelle modalità indicati dal Regolamento d'Istituto.

Art. 4. Tipologie di provvedimenti disciplinari

(1) Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente Regolamento danno sempre luogo a un richiamo verbale, che di per sé non costituisce un provvedimento disciplinare.

(2) In relazione alla gravità della mancanza possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari (elencate in ordine di gravità crescente):

a) rimprovero/avvertimento scritto (ANNOTAZIONI nel registro elettronico);

b) ammonizione scritta (NOTA DISCIPLINARE nel registro elettronico);

c) provvedimenti che implicano lo svolgimento di attività di riflessione o di attività utili per la comunità scolastica;

d) convocazione immediata dei genitori e allontanamento dalla comunità scolastica, fino al termine delle lezioni e delle attività della giornata;

e) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 giorno a 15 giorni (sospensione);

f) sospensione con obbligo di frequenza;

g) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;

h) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Di seguito la descrizione dei provvedimenti.

a) Rimprovero / Avvertimento scritto

È una comunicazione che viene annotata dalla/dal docente che rileva l'infrazione sul registro elettronico sotto la voce RICHIAMI. Può riguardare mancanze nell'esecuzione di consegne scritte e/o orali, nella cura del materiale, atteggiamenti di disattenzione e disturbo al regolare svolgimento delle lezioni o in generale non consoni al contesto scolastico. Nel caso delle studentesse/degli studenti minorenni, chi esercita la responsabilità genitoriale è tenuto a prendere visione del richiamo sul registro elettronico. Ogni docente è direttamente responsabile del controllo delle proprie annotazioni sul registro elettronico.

b) Ammonizione scritta (nota disciplinare)

È una comunicazione alla studentessa/allo studente e alla sua famiglia, che viene riportata sul

registro elettronico sotto la voce NOTE DISCIPLINARI. La mancanza disciplinare commessa viene descritta sinteticamente. Nel caso delle studentesse/degli studenti minorenni, chi esercita la responsabilità genitoriale è tenuto a prendere visione della nota sul registro elettronico. Ogni docente è direttamente responsabile del controllo delle proprie note disciplinari sul registro elettronico. Dopo cinque note disciplinari, in relazione alla gravità delle infrazioni, il Consiglio di Classe prende in considerazione il provvedimento di sospensione di cui al punto e) o al punto f).

c) Provvedimenti che implicano lo svolgimento di attività di riflessione o di attività utili per la comunità scolastica

Sono deliberati e irrogati dall'organo collegiale competente (Consiglio di Classe senza rappresentanti dei genitori). Il provvedimento disciplinare consiste nello svolgimento di lavori pratici (collaborazioni con enti/associazioni esterni del territorio) oppure nella produzione di compiti di riflessione relativi al comportamento sanzionato.

d) Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 giorno a 15 giorni (sospensione)

È irrogato dal Consiglio di Classe in forma allargata (con la presenza dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatti salvi i casi di incompatibilità). Il provvedimento disciplinare consiste nella sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 15 giorni, dalla frequenza della scuola e rappresenta una grave censura di un comportamento contrario ai doveri della studentessa/dello studente. Contestualmente all'atto di determinazione della sanzione il Consiglio di Classe decide termini e modalità con cui la studentessa/lo studente dovrà mantenere i contatti con l'istituzione scolastica per una utilizzazione proficua del tempo a sua disposizione. Il Consiglio di Classe può decidere di convertire il provvedimento di sospensione in attività di natura diversa qualora lo ritenga opportuno, o di accompagnare questo provvedimento con altri provvedimenti ritenuti utili. La sospensione può essere irrogata sia per singoli comportamenti gravi sia - in relazione alla gravità delle infrazioni - in seguito al raggiungimento di tre note disciplinari.

e) Sospensione con obbligo di frequenza

È irrogato dal Consiglio di Classe in forma allargata (con la presenza dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatti salvi i casi di incompatibilità). Viene adottato nel caso in cui si ritenga che l'allontanamento dalla comunità scolastica possa significativamente incidere sul buon esito del percorso scolastico della studentessa/dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica; il Consiglio di Classe può decidere di convertire il provvedimento di sospensione in attività di natura diversa qualora lo ritenga opportuno, o di accompagnare questo provvedimento con altri provvedimenti ritenuti utili. Come per il provvedimento di cui al punto e), la sospensione con obbligo di frequenza può essere irrogata sia per singoli comportamenti gravi sia - in relazione alla gravità delle infrazioni - in seguito al raggiungimento di tre note disciplinari.

f) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

È irrogato dal Consiglio di Istituto, su proposta della/del dirigente scolastica/o o del Consiglio di Classe (che è comunque chiamato, nella sua forma allargata, a esprimere un parere), nel caso in cui siano commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (come gravi atti di bullismo) o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove per quanto possibile un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro della studentessa/dello studente nella comunità scolastica, nonché a un utilizzo proficuo del tempo a disposizione.

g) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

È irrogato dal Consiglio di Istituto, su proposta del dirigente scolastico o del Consiglio di Classe (che è comunque chiamato, nella sua forma allargata, a esprimere un parere), con riferimento a comportamenti riconducibili al punto precedente g), nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove

non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo della studentessa/dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Nei casi più gravi, la sanzione comporta l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Art. 5. Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari

(1) L'efficacia dei provvedimenti disciplinari è condizionata anche dalla immediatezza e tempestività della loro adozione. Le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età delle studentesse e degli studenti, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, devono essere il più possibile tempestive e prossime ai fatti contestati, in modo tale da far percepire alla/al destinataria/o il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare - sanzione - riparazione). Tale

esigenza di tempestività deve essere sempre temperata dalla necessità di approfondire i fatti per appurare le effettive responsabilità, soprattutto in situazioni complesse in cui tali fatti e tali responsabilità non siano immediatamente chiari e incontrovertibili.

(2) Gli avvertimenti e le ammonizioni scritte (richiami e note) sono irrogati immediatamente dalla/dal docente che rileva la mancanza e segnalati tramite registro elettronico alla studentessa/allo studente e ai suoi genitori. Ove si ritenesse opportuno, la coordinatrice/il coordinatore di classe o la/il dirigente scolastico possono avvertire telefonicamente la famiglia, invitando i genitori a un colloquio.

(3) Per le sanzioni di cui ai punti c) – e) – f) – g) – h), che devono essere comminate da un organo collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla studentessa/allo studente e ai suoi genitori attraverso una nota disciplinare che riporti l'accaduto.

(4) Sono legittimate/i a chiedere alla/al dirigente scolastica/o l'avvio dei procedimenti disciplinari di cui ai punti c) – d) – e) – f) – g) – h) le collaboratrici/i collaboratori della/del dirigente, le coordinatrici/i coordinatori di classe e le/i docenti del Consiglio di Classe.

(5) Le studentesse e gli studenti hanno il diritto di conoscere in modo chiaro, nel caso di sanzioni disciplinari, le ragioni dell'attivazione del procedimento e di poter chiarire la loro posizione. Pertanto, nel caso di infrazioni che comportino le sanzioni di cui ai punti c) – e) – f) – g) – h), dopo aver ricevuto notizia dei fatti contestati, la/il dirigente programma il prima possibile la convocazione della studentessa/dello studente per l'audizione. La studentessa/lo studente di minore età viene convocata/o insieme a entrambi i genitori o a un genitore/un esercente la potestà genitoriale. Dell'incontro viene redatto un verbale. Il dirigente scolastico o la sua/il suo delegata/o hanno il dovere di riferire all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione disciplinare quanto è emerso dal colloquio con la studentessa/lo studente e il/i genitore/i o l'esercente la potestà genitoriale. Il rifiuto della studentessa/dello studente di discolarsi innanzi al dirigente scolastico o alla sua/al suo delegata/o non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

(6) A seguito dell'audizione, il Consiglio di Classe straordinario, convocato dalla/dal dirigente scolastica/o, si riunisce per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere. Per favorire la tempestività delle decisioni del Consiglio di Classe, la convocazione del Consiglio di Classe straordinario può non tener conto dei cinque giorni di preavviso. Al Consiglio di Classe riunito in seduta straordinaria per l'adozione dei provvedimenti di cui ai punti e) e f) devono partecipare i rappresentanti degli studenti e dei genitori. In caso di incompatibilità, i rappresentanti degli studenti e dei genitori membri titolari del Consiglio di Classe sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti, se presenti. La seduta del Consiglio di Classe è considerata valida se è presente almeno la metà più uno dei membri di diritto.

(7) Nel caso delle sanzioni più gravi di cui ai punti g) e h), adottate dal Consiglio di Istituto, il Consiglio di Classe allargato alla componente degli studenti e dei genitori è comunque convocato per esprimere un parere da trasmettere al Consiglio di Istituto. Tale parere è da intendersi come parere obbligatorio ma non vincolante. Il Consiglio di Istituto viene convocato dal Presidente dell'organo.

(8) Nel verbale della seduta dell'organo collegiale che ha deliberato la sanzione devono essere specificati dettagliatamente i comportamenti sanzionati e le motivazioni che hanno portato al provvedimento. Nei casi di sospensione oltre i 15 giorni, di sospensione fino al termine delle lezioni

e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione per l'irrogazione della sanzione, dovranno essere esplicitati sia nel verbale della seduta del Consiglio di Istituto sia nella comunicazione alla famiglia i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo della studentessa/dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

(9) Nei casi di cui ai punti e) – f) – g) – h), la comunicazione del provvedimento disciplinare adottato viene data alla studentessa/allo studente e alla sua famiglia in forma scritta, per mezzo di lettera protocollata. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui presentare eventuali impugnazioni. La comunicazione scritta è accompagnata da comunicazione verbale (telefonica o in presenza) alla studentessa/allo studente e ai suoi genitori da parte della coordinatrice/del coordinatore di classe o della/del dirigente scolastica/o.

(10) I comportamenti che configurano reati perseguibili ai sensi della normativa vigente determinano la segnalazione alle autorità giudiziarie competenti.

(11) Le sanzioni disciplinari influiscono sul voto di comportamento, secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti con apposita delibera.

Art. 6. Impugnazioni

(1) Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di garanzia interno all'Istituto. Tale Organo, per sua natura "super partes", ha la funzione di tutelare la studentessa/lo studente da eventuali provvedimenti non commisurati all'entità dell'infrazione e di salvaguardare al tempo stesso l'ordinato svolgimento dell'attività scolastica.

(2) È ammesso ricorso all'Organo di garanzia da parte dei genitori delle studentesse/degli studenti (se minorenni) e delle studentesse/degli studenti (se maggiorenni) entro cinque giorni dalla ricevuta comunicazione della sanzione. Il ricorso deve essere presentato alla/al dirigente scolastica/o in forma scritta e deve essere congruamente motivato.

(3) Salvo espliciti accordi con la famiglia e la studentessa/lo studente, l'esecuzione delle sanzioni disciplinari è sospesa fino al decorrere dei cinque giorni utili alla presentazione del ricorso o rispettivamente fino alla decisione dell'Organo di garanzia nel caso della presentazione di un ricorso.

(4) L'Organo di garanzia è formato dal dirigente scolastico e da altri sei membri effettivi:

- due rappresentanti dei docenti;
- due rappresentanti delle studentesse e degli studenti;
- due rappresentanti dei genitori.

(5) I membri dell'Organo di garanzia sono eletti dal Consiglio d'Istituto, che elegge anche i membri supplenti.

(6) L'Organo di garanzia è presieduto dal dirigente scolastico

(7) L'Organo di garanzia rimane in carica tre anni, fatte salve le sostituzioni dei membri che cessano il loro rapporto con la scuola.

(8) L'Organo di garanzia si riunisce entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso.

(9) L'Organo di garanzia effettua un tentativo obbligatorio di conciliazione tra la studentessa/lo studente maggiorenne o gli esercenti la potestà genitoriale della studentessa/dello studente minorenni e il coordinatore/la coordinatrice di classe o l'insegnante che ha richiesto l'applicazione della sanzione disciplinare. In caso di accordo tra le parti viene redatto un verbale d'intesa, con il quale il procedimento si conclude. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, l'Organo di garanzia decide in merito al ricorso.

(10) L'Organo di garanzia è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, che non possono avvalersi dell'istituto dell'astensione dal voto. In caso di parità di voti è decisivo il voto della/del presidente.

(11) L'Organo di garanzia decide con deliberazione motivata, dopo aver sentito le parti interessate e aver valutato tutti gli elementi utili a disposizione.

(12) Di ogni seduta dell'Organo di garanzia viene redatto un verbale che viene sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato in Presidenza.

(13) L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello "Statuto dello studente e della studentessa" e del presente Regolamento.

11

ALLEGATO A – INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI

Di seguito si riportano i tipi di mancanze disciplinari, raggruppate in tre sezioni, le relative sanzioni previste e l'organo deputato a irrogarle.

Si fa presente che la valutazione della gravità del comportamento sanzionato (e la conseguente decisione della sanzione da irrogare, secondo principi di gradualità e proporzionalità) tiene conto dei seguenti elementi:

- rilevanza delle mancanze;
- grado di danno o pericolo causato;
- intenzionalità del comportamento;
- reiterazione di comportamenti scorretti.

La dicitura "in maniera progressiva" utilizzata nelle tabelle sottostanti fa riferimento ai quattro aspetti elencati sopra.

L'elenco che segue non può per sua natura essere esaustivo: tutte le mancanze non presenti nel Regolamento e ritenute tali dalle/dai docenti o dal Consiglio di Classe verranno sanzionate nel modo ritenuto opportuno dagli organi competenti.

Si sottolinea che le sanzioni dovranno sempre essere accompagnate da un dialogo educativo capace di far riflettere le studentesse/gli studenti sui loro comportamenti, e che tale dialogo educativo dovrà essere, quando possibile, allargato all'intero contesto (classe/scuola). Ad esempio, l'eventuale verificarsi di episodi afferenti all'area del bullismo, o a un uso improprio dei dispositivi elettronici, sarà – al di là delle sanzioni comminate – occasione per attivare un percorso educativo che coinvolga le studentesse/gli studenti di un'intera classe (o dell'intero Istituto), anche con l'intervento di figure esperte (ad esempio la/lo psicologa/o dello sportello) a supporto delle azioni delle/dei docenti.

12

Sezione 1: RISPETTO DELLA PERSONA E DELL'AMBIENTE

Le studentesse e gli studenti sono tenute/i ad avere nei confronti di tutto il personale scolastico e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stesse/i, coerentemente con le funzioni e i ruoli di ognuno.

TIPO DI MANCANZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO DEPUTATO A IRROGARE IL PROVVEDIMENTO
Interferire con il regolare svolgimento delle lezioni attraverso interventi inopportuni, comportamenti non adeguati (per esempio: mangiare e bere, fatta eccezione per l'acqua, senza il permesso della/del docente) e/o azioni di disturbo nei confronti dei compagni e/o dei docenti.	<i>In misura progressiva:</i> 1. Richiamo verbale e/o scritto. 2. Nota disciplinare.	L'insegnante che rileva la mancanza.
Disturbare o tenere comportamenti scorretti durante le pause, al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (per esempio: spingere, urlare senza motivo arrecando disturbo / creando allarme, occupare spazi interdetti all'uso).	<i>In misura progressiva:</i> 1. Richiamo verbale e/o scritto. 2. Nota disciplinare.	L'insegnante che rileva la mancanza.

Adottare comportamenti aggressivi, intimidatori, di prepotenza e/o arroganza verso i compagni o il personale scolastico.	<i>In misura progressiva:</i> 1. Richiamo verbale e nota disciplinare. 2. Svolgimento di attività di riflessione: lettura, commento, produzione di testi pertinenti. 3. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o sospensione dalle attività didattiche.	L'insegnante che rileva la mancanza (1). Il Consiglio di Classe con i soli docenti (2). Il Consiglio di Classe allargato (3).
Assumere atteggiamenti offensivi, di mancato rispetto dell'altrui identità personale, culturale, etnica e religiosa.	<i>In misura progressiva:</i> 1. Richiamo verbale e nota disciplinare. 2. Svolgimento di attività di riflessione: lettura, commento, produzione di testi pertinenti. 3. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o sospensione dalle attività didattiche.	L'insegnante che rileva la mancanza (1). Il Consiglio di Classe con i soli docenti (2). Il Consiglio di Classe allargato (3).
Ricorrere a un linguaggio volgare e non adeguato al contesto scolastico.	<i>In misura progressiva:</i> 1. Richiamo verbale e scritto. 2. Nota disciplinare. 3. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o svolgimento di attività di riflessione: lettura, commento, produzione di testi pertinenti.	L'insegnante che rileva la mancanza (1-2). Il Consiglio di Classe con i soli docenti (3).
Insultare e umiliare compagni, insegnanti o altro personale della scuola.	<i>In misura progressiva:</i> 1. Richiamo verbale e nota disciplinare. 2. Svolgimento di attività di riflessione: lettura, commento, produzione di testi pertinenti. 3. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o sospensione dalle attività didattiche.	L'insegnante che rileva la mancanza (1). Il Consiglio di Classe con i soli docenti (2). Il Consiglio di Classe allargato (3).
Provocare, minacciare, mettere in atto comportamenti molesti e/o persecutori, anche afferenti alla sfera del bullismo.	<i>In misura progressiva:</i> 1. Richiamo verbale e nota disciplinare. 2. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o	L'insegnante che rileva la mancanza (1). Il Consiglio di Classe con i soli docenti (2).

	svolgimento di attività di riflessione: lettura, commento, produzione di testi pertinenti. 3. Sospensione dalle attività didattiche.	Il Consiglio di Classe allargato (3).
Compiere atti di violenza anche gravi su persone (ad esempio: colpire arrecando un danno, mantenere comportamenti aggressivi nonostante l'intervento di adulti).	Nota disciplinare, convocazione immediata dei genitori (nei casi più gravi e in presenza di una situazione di pericolo, nell'eventualità di mancata risposta della famiglia, si può prevedere l'intervento da parte del servizio sanitario e/o delle forze dell'ordine). Ulteriori provvedimenti disciplinari possono essere comminati successivamente dal Consiglio di Classe o, nei casi più gravi, dal Consiglio di Istituto.	L'insegnante che rileva la mancanza (nota disciplinare); il/la dirigente scolastica o una sua/un suo delegata/o (coordinatrice/coordinatore di classe o docente) per l'allontanamento dalla comunità scolastica. Per ulteriori provvedimenti disciplinari: il Consiglio di Classe (per i provvedimenti di cui ai punti c-e-f); il Consiglio di Istituto (per i provvedimenti di cui ai punti g-h).

Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di rispettare l'ambiente scolastico e il patrimonio della scuola intesi come bene proprio e bene comune e condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica.

TIPO DI MANCANZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO DEPUTATO A IRROGARE IL PROVVEDIMENTO
Non rispettare l'ordine e la pulizia degli ambienti interni (aule, laboratori, altri spazi) per le diverse attività didattiche.	La classe provvederà al termine dell'ora al riordino e/o alla pulizia dell'aula/del laboratorio/degli altri spazi.	La/il docente dell'ora.
Non rispettare l'ordine e la pulizia degli ambienti esterni dell'edificio scolastico adibiti a spazi per la ricreazione o lezioni all'aperto; non rispettare l'obbligo di servirsi degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti nel rispetto delle regole ambientali e di raccolta differenziata.	La classe provvederà al riordino/alla pulizia degli spazi esterni.	La/Il dirigente scolastico/a o una sua/un suo delegata/o.
(Comportamento individuale) Sporcare con cartacce e/o altro i locali della scuola (per esempio:	<i>In misura progressiva:</i> 1. Richiamo verbale e/o scritto.	L'insegnante che rileva il comportamento (1-2).

la classe, i laboratori, l'atrio, il cortile), gli arredi e le attrezzature (per esempio: banchi/porte).	2. Nota disciplinare. 3. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o svolgimento di attività di riflessione: lettura, commento, produzione di testi pertinenti.	Il Consiglio di Classe con i soli docenti (3).
Danneggiare e/o sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico e/o dell'istituzione scolastica. Imbrattare con scritte le pareti dei locali (per esempio: bagni, classi etc.) e le attrezzature scolastiche (per esempio: banchi, porte etc.). Danneggiare gli arredi scolastici (banchi, porte, finestre, sedie, etc.) e le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della scuola (carte geografiche, libri, computer, etc.) per dolo, negligenza o disattenzione.	<i>In misura progressiva:</i> 1. Richiamo verbale e nota disciplinare. Sostituzione degli oggetti danneggiati/smarriti e/o risarcimento del danno. 2. Nota disciplinare e/o svolgimento di attività di riflessione: lettura, commento, produzione di testi pertinenti. Sostituzione degli oggetti danneggiati/smarriti . 3. Nota disciplinare e/o svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o sospensione dalle attività didattiche. Sostituzione degli oggetti danneggiati/smarriti.	L'insegnante che rileva il comportamento (per la nota disciplinare) e il dirigente scolastico (per la sostituzione degli oggetti danneggiati/smarriti) (1). L'insegnante che rileva il comportamento (per la nota disciplinare), il dirigente scolastico (per la sostituzione degli oggetti danneggiati/smarriti), il Consiglio di Classe (per le altre sanzioni) (2-3).
Danneggiare per incuria o smarrire i libri di testo ricevuti in comodato d'uso o in prestito dalla biblioteca.	Sostituzione degli oggetti danneggiati/smarriti e/o risarcimento del danno.	Il dirigente scolastico.

Le studentesse e gli studenti sono tenute/i a osservare le disposizioni organizzative a tutela della propria e altrui sicurezza.

TIPO DI MANCANZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO DEPUTATO A IRROGARE IL PROVVEDIMENTO
Essere in possesso di e/o utilizzare oggetti pericolosi.	Nota disciplinare; (in caso di pericolo immediato): convocazione tempestiva dei genitori. Sequestro dell'oggetto. Ulteriori provvedimenti disciplinari possono essere comminati successivamente dal Consiglio di Classe.	L'insegnante che rileva la mancanza (nota disciplinare); la/il dirigente scolastica/o o una sua/un suo delegata/o (coordinatrice/coordinatore di classe o docente) per l'allontanamento dalla comunità scolastica. Per ulteriori provvedimenti disciplinari: il Consiglio di Classe.

Violare le disposizioni organizzative e di sicurezza da seguire nei diversi ambienti scolastici (aule, laboratori, palestra, corridoi, scale, cortile).	<i>In misura progressiva:</i> 1. Richiamo verbale e nota disciplinare. 2. Svolgimento di attività di riflessione: lettura, commento, produzione di testi pertinenti. 3. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o sospensione dalle attività didattiche.	L'insegnante che rileva la mancanza (1). Il Consiglio di Classe con i soli docenti (2). Il Consiglio di Classe allargato (3).
Utilizzare impropriamente l'allarme antincendio, manomettere le attrezzature di sicurezza (es.: estintore).	1. Nota disciplinare, convocazione immediata dei genitori. 2. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o sospensione dalle lezioni.	L'insegnante che rileva la mancanza (nota disciplinare); il dirigente scolastico o una sua/una sua delegata/o (coordinatrice/coordinatore di classe o docente) per la convocazione dei genitori . (1) Il Consiglio di Classe allargato per lo svolgimento di servizi o per la sospensione (2)
Assumere un comportamento che possa incidere sulla sicurezza propria e altrui.	<i>In misura progressiva:</i> 1. Richiamo verbale e scritto. 2. Nota disciplinare. 3. Svolgimento di attività di riflessione: lettura, commento, produzione di testi pertinenti. 4. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o sospensione dalle attività didattiche.	L'insegnante che rileva la mancanza (1-2). Il Consiglio di Classe con i soli docenti (3). Il Consiglio di Classe allargato (4).
Consentire, agevolare o non segnalare la presenza nell'edificio scolastico e/o nelle sue pertinenze di persone esterne non titolate a entrare/permanere	<i>In misura progressiva:</i> 1. Nota disciplinare. 2. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o sospensione dalle attività didattiche.	L'insegnante che rileva la mancanza (1). Il Consiglio di Classe allargato (2).

nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze.		
--	--	--

Introdurre nell'edificio scolastico, possedere e/o consumare sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, etc.).	Nota disciplinare e sospensione dalle attività didattiche, eventualmente sostituita dallo svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o dallo svolgimento di attività di riflessione (lettura, commento, produzione di testi pertinenti).	L'insegnante che rileva la mancanza (nota disciplinare) e il Consiglio di Classe allargato (sospensione dalle attività didattiche ed eventuali attività da svolgere a favore della comunità scolastica o come riflessione).
--	---	---

Le studentesse e gli studenti devono osservare il divieto assoluto di fumo all'interno dell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze esterne.

TIPO DI MANCANZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO DEPUTATO A IRROGARE IL PROVVEDIMENTO
Violare le disposizioni in materia di divieto di fumo nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze (valido anche per le sigarette elettroniche).	<i>In misura progressiva:</i> 1. Richiamo verbale e nota disciplinare. Del fatto viene redatto apposito verbale con ammonimento scritto a non fumare nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze. Tale verbale viene protocollato, consegnato in copia alla studentessa/allo studente e inserito nel suofascicolo personale. 2. (A partire dalla seconda infrazione nell'ambito dello stesso anno scolastico): nota disciplinare e sanzione pecuniaria come prevista dalla normativa vigente. Anche per eventuali successive infrazioni dopo la prima viene redatto apposito verbale. Ulteriori provvedimenti disciplinari possono essere comminati dal Consiglio di Classe in caso di comportamenti reiterati.	L'insegnante che rileva la mancanza (1). L'insegnante che rileva la mancanza (per la nota disciplinare) e il docente incaricato per la sorveglianza del divieto di fumo per il procedimento relativo alla sanzione pecuniaria (2). Per ulteriori provvedimenti disciplinari: il Consiglio di Classe.

--	--	--

Le studentesse e gli studenti sono tenute/i al rispetto delle disposizioni relative ai telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici. L'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici personali durante le lezioni non è consentito, a meno che non sia espressamente autorizzato dalla/dal docente per finalità didattiche, inclusive e formative.

TIPO DI MANCANZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO DEPUTATO A IRROGARE IL PROVVEDIMENTO
Usare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici per scopi personali durante l'attività didattica.	Richiamo verbale e nota disciplinare. Ulteriori provvedimenti disciplinari possono essere comminati dal Consiglio di Classe in caso di comportamenti reiterati.	L'insegnante che rileva la mancanza. In caso di disturbo reiterato, la/il docente può invitare lo studente/la studentessa a depositare il telefono in un luogo indicato dall'insegnante fino al termine delle attività didattiche. Per ulteriori provvedimenti disciplinari: il Consiglio di Classe.
Scattare fotografie, registrare e/o riprodurre audio o video durante l'attività didattica senza l'autorizzazione dell'insegnante.	Richiamo verbale e nota disciplinare. Ulteriori provvedimenti disciplinari possono essere comminati dal Consiglio di Classe in caso di comportamenti reiterati.	L'insegnante che rileva la mancanza. Per quanto riguarda la consegna del dispositivo, cfr. sopra. Per ulteriori provvedimenti disciplinari: il Consiglio di Classe.
Raccogliere e diffondere immagini, foto, filmati, registrazioni vocali, etc. senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali degli altri né avere il consenso dei soggetti registrati, filmati o fotografati.	<i>In misura progressiva:</i> 1. Nota disciplinare. 2. Svolgimento di attività di riflessione: lettura, commento, produzione di testi pertinenti. 3. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o sospensione dalle attività didattiche.	L'insegnante che rileva la mancanza (1). Il Consiglio di Classe con i soli docenti (2). Il Consiglio di Classe allargato (3).
Pubblicare foto, audio o video girati all'interno dell'edificio scolastico o nelle sue pertinenze senza previa autorizzazione.	<i>In misura progressiva:</i> 1. Nota disciplinare. 2. Svolgimento di attività di riflessione: lettura, commento, produzione di testi pertinenti. 3. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o sospensione dalle attività didattiche.	L'insegnante che rileva la mancanza (1). Il Consiglio di Classe con i soli docenti (2). Il Consiglio di Classe allargato (3).
Diffondere foto, audio o video lesivi dell'immagine dell'istituzione scolastica e/o della dignità di altre persone (compagni, docenti, personale scolastico), anche in forme afferenti alla sfera del cyberbullismo.	Nota disciplinare, sospensione dalle attività didattiche, svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o sospensione dalle attività didattiche.	L'insegnante che rileva la mancanza (nota disciplinare) e il Consiglio di Classe allargato (sospensione dalle attività didattiche e svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica)

Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di frequentare regolarmente le lezioni, rispettando gli orari di ingresso e di uscita, e di impegnarsi nello studio, contribuendo a creare un clima di lavoro favorevole all'apprendimento. [...] Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di presentare una valida giustificazione in caso di assenza.

TIPO DI MANCANZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO DEPUTATO A IRROGARE IL PROVVEDIMENTO
Fare assenze saltuarie e ripetute.	Comunicazione / convocazione dei genitori.	La coordinatrice/il coordinatore di classe.
Frequentare irregolarmente le lezioni e non giustificare le assenze nei tempi e nei modi previsti.	<i>In misura progressiva:</i> 1. Comunicazione / convocazione dei genitori. 2. Segnalazione agli organi giudiziari preposti.	La coordinatrice/il coordinatore di classe (1). La/il dirigente scolastica/o (2).
Disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo alle/ai compagne/i di seguire con attenzione (per esempio: non prestare attenzione all'attività didattica, rifiutarsi di partecipare, alzarsi senza permesso, etc.).	<i>In misura progressiva:</i> 1. Richiamo verbale e/o scritto. 2. Nota disciplinare.	L'insegnante che rileva la mancanza (1).
Impedire deliberatamente lo svolgimento delle lezioni	<i>In misura progressiva:</i> 1. Nota disciplinare. 2. Nota disciplinare, convocazione immediata dei	L'insegnante che rileva la mancanza (nota disciplinare); la/il dirigente scolastica/o o una sua/un suo delegata/o
	genitori. Ulteriori provvedimenti disciplinari possono essere comminati successivamente dal Consiglio di Classe.	(coordinatrice/coordinatore di classe o docente) per l'allontanamento dalla comunità scolastica. Per ulteriori provvedimenti disciplinari: il Consiglio di Classe.
Uscire dalla classe senza il permesso della/del docente; allontanarsi dal gruppo classe durante gli spostamenti interni ed esterni alla scuola senza permesso; uscire dall'edificio scolastico durante l'orario delle lezioni senza autorizzazione.	<i>In misura progressiva:</i> 1. Nota disciplinare 2. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o sospensione dalle attività didattiche.. In caso di abbandono dell'edificio scolastico è prevista l'immediata notifica ai genitori e, se la situazione è tale da far temere per l'incolumità della studentessa/dello studente, la richiesta di intervento delle forze dell'ordine (*)	L'insegnante che rileva l'infrazione (1). Il Consiglio di Classe allargato (2). (*) La/il dirigente scolastica/o o una sua/un suo delegata/o.

Arrivare in ritardo alla prima ora senza giustificazione.	<i>In misura progressiva:</i> 1. Segnalazione sul registro elettronico. Il ritardo viene segnalato a prescindere dai minuti di ritardo; tutti i ritardi devono essere segnalati e giustificati. 2. (In caso di comportamento reiterato): richiamo verbale e annotazione scritta. 3. (Se i ritardi persistono): nota disciplinare con contestuale comunicazione ai genitori (in caso di studentessa/studente minorenni) e loro eventuale convocazione.	L'insegnante che rileva la mancanza (1-2). L'insegnante che rileva la mancanza (per la nota disciplinare) e la coordinatrice/il coordinatore di classe (per la convocazione dei genitori) (3).
---	--	--

Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo e di svolgere seriamente le attività in classe e quelle assegnate per casa.

TIPO DI MANCANZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO DEPUTATO A IRROGARE IL PROVVEDIMENTO
Rifiutarsi di sottoporsi alle verifiche formative o sommative periodiche.	1. Annotazione scritta. 2. (In presenza di comportamento reiterato): nota disciplinare e convocazione dei genitori (nel caso di studentesse/studenti minorenni).	L'insegnante che rileva la mancanza (1). L'insegnante che rileva la mancanza (per la nota disciplinare) e la coordinatrice/il coordinatore di classe (per la convocazione dei genitori) (2).

Copiare durante le verifiche.	1. Eventuale annullamento della prova o di parte di essa; recupero a discrezione dell'insegnante nei tempi e nelle modalità. 2. Annotazione scritta. 3. (In presenza di comportamento reiterato): nota disciplinare e convocazione dei genitori (nel caso di studentesse/studenti minorenni). Ulteriori provvedimenti disciplinari possono essere comminati dal Consiglio di Classe in caso di comportamenti gravi e reiterati.	L'insegnante che rileva la mancanza (1 e 2). L'insegnante che rileva la mancanza (per la nota disciplinare) e la coordinatrice/il coordinatore di classe (per la convocazione dei genitori) (3). Per ulteriori provvedimenti disciplinari: il Consiglio di Classe.
-------------------------------	---	---

Sezione 3: ATTIVITÀ CHE SI SVOLGONO AL DI FUORI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E DIDATTICA A DISTANZA

Come è stato sottolineato all'articolo 2, Il Regolamento di disciplina si applica a tutte le attività organizzate dalla scuola che si svolgono in orario extracurricolare (per esempio: attività pomeridiane di recupero o di promozione delle eccellenze) e all'esterno dell'edificio scolastico (per esempio: uscite didattiche, viaggi di istruzione, stage nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento); si applica inoltre a eventuali situazioni in cui le attività didattiche siano erogate a distanza, con l'utilizzo di strumenti digitali.

Di seguito alcune esemplificazioni di possibili infrazioni e sanzioni con riferimento alle due situazioni sopra citate.

TIPO DI MANCANZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO DEPUTATO A IRROGARE IL PROVVEDIMENTO
(In caso di uscite didattiche e viaggi di istruzione): non rispettare gli accordi presi con gli accompagnatori (per es. in relazione agli orari) e le disposizioni impartite.	<i>In misura progressiva:</i> 1. Richiamo verbale e/o scritto. 2. Nota disciplinare.	L'insegnante che rileva la mancanza.
(In caso di uscite didattiche e viaggi di istruzione): possedere e/o consumare alcol e/o sostanze psicoattive di altro genere.	Nota disciplinare e sospensione dalle attività didattiche, eventualmente accompagnata dallo svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o dallo svolgimento di attività di riflessione (lettura, commento, produzione di testi pertinenti).	L'insegnante che rileva la mancanza (nota disciplinare) e il Consiglio di Classe allargato (sospensione dalle attività didattiche ed eventuali attività da svolgere a favore della comunità scolastica o come riflessione).

(In caso di uscite didattiche e viaggi di istruzione): commettere furti e taccheggi in esercizi commerciali, compiere danneggiamenti intenzionali.	Nota disciplinare e sospensione dalle attività didattiche, eventualmente accompagnata dallo svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o dallo svolgimento di attività di riflessione (lettura, commento, produzione di testi pertinenti).	L'insegnante che rileva la mancanza (nota disciplinare) e il Consiglio di Classe allargato (sospensione dalle attività didattiche ed eventuali attività da svolgere a favore della comunità scolastica o come riflessione).
---	--	--

ALLEGATO B – RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
- Circolare ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
- Nota ministeriale n. 107190 del 19 dicembre 2022 “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe”
- Legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”
- Decreto ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021 “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo”